



A I P O

ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PNEUMOLOGI
OSPEDALIERI

STATUTO

Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri

Approvato Assemblea dei Soci

15 Giugno 2010 - Bologna

Capitolo I: DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA

Capitolo II: ASSOCIATI

Capitolo III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Capitolo IV: SEZIONI REGIONALI

*Capitolo V: GRUPPI DI STUDIO, AREE SCIENTIFICHE, ORGANI DI
STAMPA*

Capitolo VI: CONGRESSO NAZIONALE

Capitolo VII: PATRIMONIO

Capitolo VIII: SCIOGLIMENTO

Capitolo IX: RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Capitolo X: CLAUSOLA ARBITRALE

Capitolo I: DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita la Società Scientifica denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA PNEUMOLOGI OSPEDALIERI (AIPO).

L'Associazione è libera, apolitica, apartitica, autonoma nei confronti delle altre associazioni mediche.

L'Associazione non svolge direttamente o indirettamente attività finalizzata alla tutela sindacale degli Associati.

Il "LOGO" dell'Associazione è quello che compare sulla copertina della rivista "Rassegna di Patologia dell'Apparato Respiratorio".

Art. 2

L' Associazione, che non ha scopo di lucro né attività imprenditoriali, persegue finalità culturali e formative, nel campo socio-sanitario.

Le sue attività consistono nel:

- Promuovere l'attività scientifica, didattica e culturale nel campo della Pneumologia mediante iniziative quali la pubblicazione di libri e riviste, convegni, corsi e congressi, utilizzo di tecnologie informatiche e quant'altro attinente;
- Promuovere la salute respiratoria dei cittadini , contribuire all'assistenza delle patologie pneumologiche, stimolare ed attuare programmi di prevenzione delle malattie dell'apparato respiratorio;
- Progettare ed erogare attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli Associati, con programmi annuali di attività formativa ECM;
- Promuovere corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di divulgazione e di educazione post-laurea e post-diploma, inerenti l'area pneumologica, per laureati in Medicina e Chirurgia e laureati o diplomati in discipline attinenti;
- Promuovere l'elaborazione di linee guida in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche; inoltre elaborare, nell'ambito dei piani di programmazione sanitaria nazionale e regionale, proposte

ed obiettivi, per quanto attiene il ruolo, le funzioni e lo sviluppo della specialità, nell'ambito dei piani di programmazione sanitaria regionale e nazionale;

- Promuovere trials di studio, ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre Società ed organismi scientifici, nazionali ed internazionali
- Promuovere ed attivare sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività ECM progettate e svolte.

L'Associazione potrà dotarsi di tutti i mezzi ritenuti idonei per il raggiungimento dei fini sociali, compresa la partecipazione in Società legalmente costituite nella forma di Società di Capitali, Enti, Consorzi, Società Consortili, Associazioni a carattere scientifico, Fondazioni, Federazioni, purché con finalità, anche indirettamente, analoghe alle proprie, comunque utili al raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali peculiari.

Oltre alle quote annuali versate dagli Associati, l'Associazione potrà accettare, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, contributi e liberalità sotto qualunque forma, per finanziare le proprie attività scientifiche ed ECM, purché non configurino conflitto di interesse con il S.S.N.

Art. 3

L'Associazione si articola in Sezioni Regionali ed ha sede in Milano.

Art. 4

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, anche tacitamente, per ulteriori cinque anni od espressamente, per quella durata, anche illimitata, che sarà deliberata dell'Assemblea dei Soci.

Capitolo II: ASSOCIATI

Art. 5

Le categorie dei Soci sono le seguenti:

- A) Ordinari;
- B) Aggregati;
- C) Affiliati;
- D) Sostenitori;

E) Onorari, di cui all'articolo 22.

1) Possono far parte dell'Associazione con la qualifica di "Socio Ordinario", i medici

- in possesso della specialità in Malattie dell'Apparato Respiratorio o titoli normativamente equiparati;
- non in possesso della specialità in Malattie dell'Apparato Respiratorio o titoli normativamente equiparati, che operano in strutture pneumologiche semplici o complesse, pubbliche o convenzionate accreditate.
- specializzati in malattie dell'apparato respiratorio che ne fanno richiesta possono essere iscritti gratuitamente ad AIPO per l'anno di conseguimento della specializzazione e per l'anno successivo.

I soci ordinari hanno diritto di elettorato attivo e passivo secondo quanto disposto dall'art. 12.

2) Possono far parte dell'Associazione con la qualifica di "**Socio Aggregato**", gli specialisti di branca non pneumologica. Il Socio Aggregato partecipa a tutte le attività scientifiche didattiche e culturali dell'Associazione. Il Socio aggregato non ha diritto di voto e non è eleggibile alle cariche, ad eccezione della carica nel Consiglio Direttivo Nazionale ad esso riservato (art. 12).

3) Possono far parte dell'Associazione con la qualifica di "**Soci Affiliati**":

- a) i tecnici e gli/le infermieri/e professionali di fisiopatologia respiratoria, di riabilitazione respiratoria e di endoscopia toracica, con attestazione del servizio effettivo da parte dell'Ente di appartenenza;
- b) i/le capisala, i/le infermieri/e professionali e quanti svolgono attività tecniche di supporto e di assistenza in area pneumologica, con attestazione del servizio effettivo da parte dell'Ente di appartenenza.

Il Socio Affiliato non ha diritto di voto e non è eleggibile alle cariche, ad eccezione della carica nel Consiglio Direttivo Nazionale ad esso riservato (art. 12).

D) E' prevista la qualifica del "**Socio Sostenitore**", individuato nelle persone fisiche o enti che elargiscono contributi facoltativi promozionali, concordati con il Consiglio Direttivo Nazionale, il cui giudizio è vincolante.

I Soci Sostenitori sono esonerati dal pagamento della quota Sociale, non partecipano di diritto all'Assemblea dei Soci ed alle elezioni per le cariche Sociali

Art. 6

L'iscrizione all'Associazione non preclude agli Associati la possibilità d'iscrizione ad altre Associazioni scientifiche, Enti privati e pubblici, Società, Fondazioni.

Il Socio Ordinario non può ricoprire contemporaneamente cariche istituzionali in AIPO ed in altre associazioni scientifiche; il Presidente deve essere informato dell'eventuale incompatibilità entro 30 trenta giorni dall'incarico. Il Consiglio Direttivo Nazionale, su richiesta dell'interessato, può concedere deroga in situazioni di interesse scientifico, culturale e politico per l'AIPO.

Art. 7

L'iscrizione all'Associazione necessita della domanda scritta di ammissione da presentare alla Segreteria Nazionale, indirizzata al Presidente dell'Associazione, redatta su apposito modulo, comprensiva di autocertificazione.

Il socio che si iscrive all'Associazione è iscritto di diritto alla Sezione Regionale di appartenenza e, a scelta, a non più di due Gruppi di Studio.

L'iscrizione all'Associazione comporta automaticamente l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per finalità associative.

Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

Art. 8

La qualifica di Socio impegna all'accettazione ed al rispetto dello Statuto associativo, dei regolamenti, delle norme, degli accordi di qualsiasi natura e specie e, in genere, di qualunque deliberazione che, presa in conformità alla legge ed al presente statuto, sia legittimamente stipulata, assunta, adottata dagli organi dell'Associazione.

L'iscrizione s'intende rinnovata di anno in anno, salvo disdetta scritta.

Art. 9

Decade da membro dell'Associazione il Socio che:

- presenta domanda scritta di dimissione;
- non possenga più i requisiti di cui al precedente art. 5;

- abbia compiuto a giudizio del Comitato dei Garanti, atti tali da screditare l'Associazione, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio;
- ometta di pagare la quota associativa annuale entro la scadenza congressuale (biennale).

Capitolo III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea dei Soci

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Il Past President

Il Presidente Eletto

Il Comitato Esecutivo

Il Comitato dei Garanti

Il Collegio Revisori dei conti

Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli Associati; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano gli Associati medesimi.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria e può essere convocata ovunque purché in Italia.

La formale convocazione spetta al Presidente dell'Associazione o, in caso d'impedimento, al Past President.

Il Presidente nomina un Segretario e in caso di votazione l'Assemblea sceglie tra i Soci 3 (tre) scrutatori. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno ed in sessione straordinaria quando il Presidente o i 2/3 (due terzi) del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno oppure ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei suoi componenti.

L'Assemblea è convocata, con un preavviso di almeno quindici giorni, dal Presidente, che la presiede di diritto, mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno o con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, dal Consiglio Direttivo, comprese la posta elettronica e la pubblicazione sugli organi dell'Associazione, con le modalità di svolgimento previste dal Regolamento.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata anche con telegramma, con preavviso di 24 ore.

Essa è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente, direttamente o per delega, la metà più uno dei suoi componenti, con la limitazione di non più di due deleghe per ciascun Associato presente.

In seconda convocazione la sessione è valida con la presenza fisica di un numero di componenti almeno pari a quello dei componenti del Consiglio Direttivo, con la stessa limitazione delle deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei voti espressi, corrispondente a più della metà dei voti dei presenti.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- valuta le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- elegge nel proprio ambito i componenti del Consiglio Direttivo di competenza dell'Assemblea;
- si pronuncia sulla relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione;
- ratifica i bilanci preventivi e consuntivi approvati dal Consiglio Direttivo;
- delibera le proposte di modifica del presente Statuto;

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo dell'Associazione. E' composto da:

- Numero 4 (quattro) componenti dell'Esecutivo, eletti in sede congressuale dall'Assemblea dei Soci ordinari, per affiancare il Presidente ed il Presidente Eletto della precedente legislatura, che assumono rispettivamente le cariche di Past President e di Presidente nella legislatura in atto;
- I Presidenti Regionali;

- Numero 5 (cinque) componenti eletti, ciascuno dalla propria Area scientifica, in sede congressuale, con votazione separata e indipendente da quella dei componenti l'Esecutivo;
- Numero 1 (uno) componente eletto dai Soci affiliati in loro rappresentanza, senza diritto di voto;
- Numero 1 (uno) componente eletto dai Soci aggregati in loro rappresentanza, senza diritto di voto.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta, con l'eccezione del Presidente, del Presidente Eletto e del Past President, che seguono il loro specifico iter di nomine e funzioni. Il solo Past President, nella legislatura successiva alla scadenza, può essere candidato a membro del Consiglio Direttivo, in una delle sue articolazioni elettive, avendo esaurito il suo percorso elettivo in Esecutivo.

Entro 15 giorni dall'elezione da parte dell'Assemblea dei componenti di sua pertinenza e dei componenti eletti dalle Aree, dai Soci Affiliati e dai Soci Aggregati, il Presidente Uscente convoca il nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente Eletto della precedente legislatura, assume la carica di Presidente e presiede il Consiglio, che elegge gli organi previsti dall'art. 10: Presidente Eletto, Collegio dei Revisori dei Conti e Comitato dei Garanti.

In caso di impedimento del Presidente Uscente la convocazione della prima riunione viene effettuata dal Presidente del Collegio dei Garanti.

Art. 13

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; inoltre ha competenza su:

- Regolamenti;
- Programmi annuali e pluriennali e loro attuazione;
- Relazioni programmatiche;
- Piani finanziari;
- Bilanci annuali e relative variazioni;
- Conti consuntivi;
- Convenzioni e partecipazioni a Società;

- Affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- Spese che impegnino il bilancio per gli esercizi successivi;
- Acquisti e alienazioni immobiliari
- Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Istituzioni, Società.

Il Consiglio Direttivo decide tutta l'attività scientifica e programmatica dell'Associazione, con particolare riguardo alla sede ed ai temi del Congresso Nazionale e alla Formazione Continua in Medicina (ECM).

Il funzionamento del Consiglio Direttivo è regolato dallo Statuto e dal Regolamento. Esso viene convocato almeno 2 (due) volte l'anno.

I Consiglieri hanno diritto di tempestiva informazione e di iniziativa su ogni materia che lo Statuto e il Regolamento assegnano alla competenza del Consiglio Direttivo. Su richiesta scritta di almeno 1/3 dei Consiglieri, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

Il Consigliere che non partecipi a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto, previa contestazione all'interessato ed esame delle eventuali giustificazioni. La delibera di decadenza deve essere approvata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti e se riportano la maggioranza assoluta dei voti presenti, senza possibilità di delega. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Art. 14

In caso di dimissione da componente del Consiglio Direttivo o di decadenza secondo quanto previsto dall'art. 9, la sostituzione avverrà secondo le seguenti modalità.

- Se eletto dall'Assemblea, il primo dei non eletti;
- Se Presidente di Sezione Regionale, il Consiglio Direttivo della Sezione Regionale di appartenenza nomina il sostituto;
- Se eletto da un' Area scientifica, il primo dei non eletti;
- Se eletto dai Soci Affiliati o Aggregati, il primo dei non eletti.

Art. 15 – COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Past President e dai quattro componenti eletti dall'Assemblea, tra i quali il Consiglio Direttivo nomina il Presidente eletto.

Il Presidente in carica convoca la prima riunione dell'Esecutivo entro 15 giorni dall'assunzione della carica e nomina, tra i consiglieri del Comitato Esecutivo, il Segretario-Tesoriere, con autonomo potere di revoca su tale carica di fiducia. Nella medesima riunione vengono attribuite dall'Esecutivo le deleghe cariche di Responsabile dell'Editoria, della Formazione, del Centro Studi e dell'Informatica.

Con l'eccezione del Presidente in carica, del Presidente Eletto e del Past President, che seguono un automatico iter di funzioni, i componenti del Comitato Esecutivo durano in carica due anni e sono rieleggibili, una sola volta consecutivamente. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti; inoltre le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal Comitato stesso all'inizio di ogni mandato.

Il Comitato Esecutivo collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Direttivo, nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Enti e Istituzioni; stipula convenzioni e contratti con enti ed associazioni pubblici o privati, adotta lo schema di Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo da trasmettere al Consiglio Direttivo per l'approvazione, adotta i regolamenti.

Aggiungere parte per le cooptazioni.

Art. 16 – PRESIDENTE, PAST PRESIDENT E PRESIDENTE ELETTO

Il Presidente Eletto della precedente legislatura assume la carica di Presidente nella prima riunione del nuovo Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, formula l'ordine del giorno, esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti, ha la direzione dell'attività dell'Associazione, coordina l'attività del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. In caso di impedimento temporaneo viene sostituito dal Past-President. Il Presidente, finito il proprio mandato, per 2 anni, resta membro del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo in qualità di Past-President e partecipa alle attività degli stessi con diritto di voto.

Il Presidente Eletto viene eletto dal Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 12, partecipa alle attività del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo, con diritto di voto.

Art. 17 - DIMISSIONI E REVOCA

In caso di dimissioni, impedimento permanente o revoca del Presidente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni, il Consiglio Direttivo deve procedere alla nomina del nuovo Presidente nella persona del Presidente Eletto, procedendo poi all'elezione del nuovo Presidente Eletto. Ad occupare il posto divenuto vacante nell'Esecutivo, viene nominato il primo dei non eletti in sede congressuale.

Il voto del Consiglio Direttivo contrario ad una proposta del Presidente non comporta dimissione dello stesso.

In caso di gravi inadempienze nei confronti dei fini istituzionali dell'Associazione, il Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta, senza ammissione di delega, può deferire il Presidente al Collegio dei Garanti per le valutazioni del caso.

Art. 18 - SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario-Tesoriere, nominato dal Presidente tra i componenti del Comitato Esecutivo, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, controlla la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, vigila sulla regolare tenuta dei libri sociali.

Sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative e tributarie dell'Associazione, compiendo ogni atto d'ordinaria amministrazione, ivi compresa l'apertura di conti correnti bancari e/o postali, su cui ha il potere di firma per il suo mandato; tiene

un registro di cassa, provvede ai pagamenti, prepara i bilanci, illustra le entrate e le spese al Comitato Esecutivo e al Consiglio Direttivo.

Risponde del suo operato al Presidente, che ha potere di revoca (art.15).

Art. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 4 (quattro) componenti effettivi di cui 1 (uno) iscritto all'apposito albo dei Revisori Contabili e 2 (due) supplenti di cui 1 (uno) iscritto all'apposito albo dei Revisori Contabili.

Il Collegio dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.

Non possono essere eletti a far parte del Collegio dei Revisori dei Conti i Soci che ricoprono cariche istituzionali a livello nazionale e regionale.

Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità; rivede i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei Soci; redige apposita relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è composto da 3 (tre) componenti, di cui uno assume le funzioni di Presidente, rieleggibili, ma non più di due volte consecutivamente.

Non possono essere eletti a far parte del Comitato dei Garanti i Soci che ricoprono cariche istituzionali a livello nazionale e regionale.

In caso di cessazione di uno dei componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del suo sostituto, su proposta del Presidente, nella prima riunione successiva alla sua cessazione, con voto segreto.

Il Collegio dei Garanti è l'organo che sovrintende all'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti.

Al Collegio dei Garanti è demandata la risoluzione di tutte le controversie di natura disciplinare che possono sorgere in sede di svolgimento del rapporto sociale, nonché in sede di riesame delle decisioni del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo, con esclusione del ricorso all'attività giudiziaria ordinaria.

I Garanti decidono quali arbitri irrituali, nel rispetto del principio dell'imparzialità e del diritto di difesa, con dispensa da ogni formalità, salvo che per le seguenti norme di procedura:

- l'intervento del Collegio deve essere richiesto mediante invio di raccomandata al suo Presidente ed al Presidente dell'Associazione per conoscenza;
- entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta d'intervento, il Presidente del Collegio convoca le parti interessate, con le modalità a suo giudizio più opportune, per sentire le loro ragioni;
- entro 60 (sessanta) giorni dall'ultima convocazione, il Collegio comunica per raccomandata alle parti interessate la sua decisione.

Il giudizio del Collegio dei Garanti non è appellabile e il Presidente dell'Associazione deve provvedere all'applicazione delle delibere del Collegio e informarne il Consiglio Direttivo.

I componenti del Collegio dei Garanti partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Art. 21

Le cariche ricoperte in seno a tutti gli organi associativi non comportano, per gli Associati, retribuzioni, ma danno diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per le ragioni dell'ufficio.

Art. 22 – PRESIDENTE ONORARIO, SOCIO ONORARIO

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di designare come Presidente Onorario, nonché come Socio Onorario dell'Associazione, i Soci che abbiano particolarmente meritato nell'ambito dell'Associazione oppure personalità italiane o straniere con particolari meriti scientifici, organizzativi, sociali, umani, in ambito pneumologico e non. La designazione deve essere confermata dall'Assemblea dei Soci.

La carica di Presidente Onorario e Socio Onorario non è compatibile con altre cariche in seno agli organi dell'Associazione di cui all'art. 10, tranne la carica di componente il Collegio dei Garanti .

Il Presidente Onorario può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Capitolo IV: COSTITUZIONE DI SEZIONI REGIONALI

Art. 23

L'Associazione prevede la costituzione di Sezioni Regionali, che in casi particolari, possono raggruppare regioni finitime.

Le funzioni delle Sezioni regionali o pluriregionali sono:

- studiare le problematiche delle Strutture pneumologiche ospedaliere e territoriali, nell'ambito della o delle regioni di competenza informandone il Consiglio Direttivo Nazionale.
- elaborare le proposte dei piani di programmazione ospedaliera e sanitaria regionale per quanto attiene la specialità nell'ambito delle vigenti leggi;
- intrattenere contatti con le autorità preposte alla programmazione ospedaliera e sanitaria per la discussione e l'inserimento di proposte nel piano di programmazione regionale;
- stabilire e garantire i rapporti con le Amministrazioni Regionali, di ASL e di Ospedali per salvaguardare gli interessi della specialità, delle strutture e degli associati;
- promuovere l'attività scientifica, didattica e formativa degli associati, in ambito regionale;
- informare il Consiglio Direttivo Nazionale di tutte le attività svolte.

Art. 24

Tutte le cariche a livello regionale durano due anni e sono rinnovabili tranne per la funzione di Presidente Regionale che non è rinnovabile più di una volta consecutivamente, in quanto farà parte del Consiglio Direttivo Nazionale (art.12). Tutte le cariche non comportano retribuzioni.

Il numero dei componenti dei singoli Consigli Direttivi Regionali viene stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale con apposito regolamento.

Capitolo V: GRUPPI DI STUDIO, AREE SCIENTIFICHE ED ORGANI DI STAMPA

Art. 25 – GRUPPI DI STUDIO

L'attuazione e lo sviluppo dell'attività scientifica e culturale dell'Associazione sono demandati ai Gruppi di Studio, suddivisi per le sottospecialità principali della Pneumologia, a cui possono aderire i Soci che desiderano farne parte.

Il numero dei Gruppi di Studio è stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale; ogni Gruppo è gestito da un Responsabile e da due Coordinatori, che hanno l'obbligo di informare l'Esecutivo ed il Consiglio Direttivo Nazionali sull'attività dei rispettivi gruppi;

L'elezione dei Responsabili dei Gruppi di Studio viene effettuata dagli iscritti di ogni Gruppo; i componenti di ogni Gruppo di Studio eleggono nel loro ambito anche i due Coordinatori e, se ritenuto necessario, un Segretario.

Il Responsabile del Gruppo di Studio, i due Coordinatori, il Segretario, durano in carica due anni e sono rieleggibili consecutivamente una volta.

Il Responsabile del Gruppo di Studio può essere revocato dal Consiglio Direttivo, anche prima della scadenza del mandato biennale, nei casi in cui venga giudicato non efficace e/o non efficiente il suo operato; in questo caso il Gruppo di Studio procede alla nomina di un nuovo Responsabile, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

Non è prevista la costituzione di Gruppi di Studio regionali.

Art. 26 – AREE SCIENTIFICHE

Il coordinamento dei Gruppi di Studio è demandato a 5 (cinque) Aree Scientifiche, individuate secondo criteri tecnico-organizzativi:

- 1) Area Clinica;
- 2) Area Critica e Riabilitativa;
- 3) Area Educazionale e Preventiva;
- 4) Area Fisiopatologica;
- 5) Area Interventistica.

I Responsabili di ogni Area, eletti, in sede congressuale, dai Gruppi di Studio che le costituiscono, con votazione autonoma, entrano nel Consiglio Direttivo Nazionale (Art. 12).

Art. 27 – RASSEGNA

La Rivista "*Rassegna di Patologia dell'Apparato Respiratorio*" è l'organo ufficiale dell'Associazione, idoneo anche a qualunque comunicazione associativa.

La Rivista pubblica i contributi scientifici in pneumologia, italiani e stranieri, che rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento della Rivista; il regolamento della Rivista è approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore della Rivista ed il Comitato di Redazione sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale e rispondono al Presidente degli obiettivi assegnati. Il Direttore della Rivista partecipa all'Esecutivo senza diritto di voto.

Capitolo VI: CONGRESSO NAZIONALE

Art. 28

Il Congresso Nazionale dell'Associazione ha cadenza biennale. La sede del Congresso è stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente.

Il Comitato Scientifico ed il Comitato Organizzativo del Congresso sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Capitolo VII: PATRIMONIO

Art. 29

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annue, versate dagli Associati, di importo stabilito dal Consiglio Direttivo

- contributi e liberalità, sotto qualunque forma, disposti da Enti pubblici e privati, Associazioni, Società, persone fisiche e qualunque altro soggetto ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio che saranno tassativamente destinati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione potrà finanziare le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli Associati e/o di Enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi

delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Capitolo VIII: SCIoglimento

Art. 30

L'Associazione può sciogliersi su delibera dell'Assemblea nazionale, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti. Il Consiglio Direttivo ne assume la liquidazione, secondo legge, con l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative, con finalità analoghe.

Capitolo IX: RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 31

Per quanto non previsto da questo Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Capitolo X: CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 32

Qualsiasi vertenza dovesse sorgere tra l'Associazione, gli Associati, gli Amministratori, i Dirigenti ed i Liquidatori in merito allo Statuto, sarà devoluta, per la sua risoluzione, al Comitato dei Garanti.

Il Comitato dei Garanti deciderà entro 90 giorni dall'accettazione dell'incarico, senza formalità di procedura; renderà la propria decisione per iscritto ed il suo giudizio sarà inappellabile.